



Via della Pigna, 13/A - 00186 Roma tel. 06.69870511-06.69873077 - fax 06.69925248 fismnazionale@fism.net www.fism.net

Prot.n.65/20-na Circ.n.29/20 Ai Presidenti regionali
Ai Presidenti provinciali
Ai Consiglieri nazionali
Alle Segreterie regionali
Alle Segreterie provinciali
Alle scuole dell'infanzia FISM
per il tramite delle Segreterie provinciali

Roma, 30 giugno 2020

Oggetto: Contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del Decreto-legge n. 34 del 19.05.2020

L'art. 25 del DL 34/2020, nell'ambito delle disposizioni di «Sostegno all'impresa e all'economia», ha previsto la possibilità di accedere ad un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate, previa predisposizione di apposita domanda.

Nello specifico: "è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei <u>soggetti</u> <u>esercenti attività d'impresa</u> e di lavoro autonomo e di reddito agrario, <u>titolari di partita IVA</u>…" ed è rapportato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell'emergenza epidemiologica Covid 19.

Possono ottenere l'agevolazione i soggetti che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 5 milioni di euro, purché risultino in attività alla data di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del contributo.

È inoltre indispensabile, soddisfare almeno **una** delle seguenti condizioni:

- aver avuto un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del mese di aprile 2019;
- aver iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2018;
- avere il domicilio fiscale o la sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020.

Di seguito si sintetizzano alcune valutazioni di carattere generale e si forniscono alcune indicazioni pratiche:

1. Ambito soggettivo (chi ne ha diritto)

- a) "Società ed Enti commerciali" di cui all'art. 73, comma 1, lettera a) e b) del TUIR: Associazioni e Fondazioni, Società Cooperative, altre Società.
- b) "Enti non commerciali" di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 73 del TUIR, che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un'attività riconducibile all'attività di impresa, in base ai criteri stabiliti dall'articolo 55 del TUIR, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

2. Ambito oggettivo (requisiti per ottenere il contributo)

- a) <u>nel periodo d'imposta precedente a quello in corso</u> alla data di entrata in vigore del decreto (1 gennaio 2019 31 dicembre 2019), <u>l'ammontare dei ricavi</u>, <u>non deve essere superiore a 5</u> milioni di euro;
- b) <u>l'ammontare del fatturato e/o dei corrispettivi del mese di aprile 2020</u> sia <u>inferiore ai due terzi</u> dell'ammontare del fatturato e/o dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
- c) per le scuole che hanno esercitato l'opzione ai sensi dell'art. 36-bis) D.P.R. n. 633/72, con conseguente mancata emissione di fatture e conseguente registrazione di corrispettivi esenti ai fini IVA, la verifica del requisito di cui al precedente punto b), va effettuata considerando i corrispettivi relativi alle operazioni esenti ai fini IVA, incassati per l'attività scolastica (rette ed altri introiti con esclusione dei contributi pubblici).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in questa categoria i contributi dello Stato (Ministero dell'Istruzione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per il 5 per mille), della Regione, del Comune a seguito di convenzione.

Le scuole che effettuano operazioni imponibili ai fini IVA, dovranno integrare le stesse alle operazioni esenti di cui al precedente punto c).

Le date da considerare per i conteggi sono le seguenti:

- a) per le operazioni esenti ai fini IVA, l'incasso dei corrispettivi;
- b) per le operazioni rilevanti ai fini IVA, quella di effettuazione dell'operazione (art. 6 D.P.R. n. 633/1972) che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero.

3. Entità del contributo (calcolo)

La procedura andrà posta in essere dal soggetto, consulente fiscale della scuola, che ha già a disposizione, di fatto, tutti i dati utili al conteggio.

L'ammontare del contributo sarà calcolato sulla differenza dei ricavi aprile 2019-aprile 2020 e sarà pari al:

- ≥ 20 % della differenza se i ricavi o compensi sono stati minori o uguali a € 400.000;
- > 15 % della differenza se i ricavi sono stati superiori a € 400.000 e minori o uguali a €. 1.000.000;
- ➤ 10 % della differenza se i ricavi sono stati superiori a € 1.000.000 e minori o uguali a €. 5.000.000.

Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a \in 2000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

4. Caratteristiche del contributo

Il contributo in esame costituisce un contributo in conto esercizio e non è tassato ai fini IRES/IRAP. Non è inoltre assoggettato alla ritenuta del 4%.

E' erogato nel rispetto del limiti/condizioni previsti dalla Commissione UE (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 15/E punto 7.

5. Domanda di richiesta del contributo e modalità di pagamento

Ai sensi del comma 8 del citato articolo 25 la domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, tramite il portale dall'Agenzia delle Entrate.

L'istanza è da presentarsi entro il 13 agosto 2020, direttamente dall'interessato oppure tramite intermediario abilitato (Consulente fiscale munito di delega).

Ai sensi del comma 11, l'Agenzia delle Entrate, eroga il contributo mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Cordiali saluti.

Per la Commissione Gestionale

dott. Giannino Zanfisi

Il Segretario nazionale

dott. Luigi Morgano